

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 897 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 90)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 897,

considerato che esso mira a delineare «*un quadro giuridico idoneo per l'aggiudicazione di concessioni*», a garanzia di «*un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini*» (considerando n. 1 della proposta);

considerato, inoltre, che esso si colloca nel quadro della revisione della normativa europea sugli appalti pubblici, unitamente ai documenti COM(2011) 895 e COM(2011) 896, ai fini della creazione di un «*moderno quadro legislativo per gli appalti pubblici*»;

apprezzati i possibili benefici derivanti dall'introduzione nell'ordinamento nazionale della normativa proposta, in termini di trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell'aggiudicazione dei contratti di concessione in Italia;

valutata, per contro, l'assoluta peculiarità del servizio idrico, la cui essenzialità ed imprescindibilità per la stessa sussistenza delle comunità lo rende incompatibile con una mera ottica di mercato, dovendosi garantirne comunque l'universalità e l'accessibilità a tale bene pubblico, anche alla luce degli esiti del *referendum* del 12 giugno 2011 e della conseguente esclusione del servizio idrico dalla normativa che attualmente disciplina la liberalizzazione dei «servizi pubblici locali» (articolo 4, comma 34, del decreto-legge 13 agosto 2001, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);

visti:

1) la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sulla modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048/INI), la quale «*insiste sul fatto che una proposta di atto legislativo relativo alle concessioni di servizi sarebbe giustificata solo nell'ottica di rimediare ad eventuali distorsioni del mercato interno; sottolinea che finora non è stata individuata alcuna distorsione di tale ordine e che pertanto un atto legislativo sulle concessioni di servizi appare superfluo se non è funzionale a un evidente miglioramento del funzionamento del mercato interno*»;

2) i pareri espressi dagli altri parlamenti nazionali in merito ai documenti in titolo, con particolare riferimento ai pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà, emessi:

– dal Consiglio federale austriaco il 1° febbraio 2012, che dissenza con «*l'orientamento unilaterale dell'atto verso l'economia di mercato*», tale da farlo sembrare finalizzato ad una «*almeno parziale liberalizzazione del settore dell'acqua*»;

– dal *Bundesrat* tedesco il 2 marzo 2012, che ritiene non giustificata l'adozione dell'atto in titolo e chiede l'esenzione dei cosiddetti «*servizi di emergenza*» dalla sua applicazione;

– dalle *Cortes Generales* spagnole il 6 marzo 2012, che anche alla luce della sopra riportata risoluzione 2011/2048/INI del Parlamento europeo contestano la stessa adozione di una proposta di direttiva in materia di concessioni;

3) la risoluzione dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna relativa all'atto in titolo, approvata il 21 febbraio 2012;

formula, per quanto di competenza, e con specifico riferimento alle concessioni aventi per possibile oggetto la fornitura di acqua, le seguenti osservazioni contrarie:

in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà, la natura dell'azione prevista (regolamentazione delle modalità di gestione di un servizio pubblico fondamentale) è tale da renderne auspicabile la gestione ad un livello il più possibile vicino alla comunità locale. La regolamentazione a livello sovranazionale non porterebbe alcun valore aggiunto risultando, invece, prioritario valorizzare e riconoscere «*il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti*» (articolo 1 del protocollo n. 26, allegato al Trattato di Lisbona);

con riferimento al principio di proporzionalità, risultano superati i limiti di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai Trattati. Si ricorda che l'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce che «*le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata*»;

si esprimono, infine, osservazioni contrarie in merito alla durata a tempo indeterminato delle deleghe *ex art.* 290 del TFUE contenute nella proposta, preferendosi sempre la soluzione delle deleghe a tempo determinato, rinnovabili tacitamente previa relazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio.